



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI n. 25 del 17/12/2025

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di dicembre alle ore 16.10 nella Sala Giunta del Comune di Serra San Bruno, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Serra San Bruno, convocata dal Sindaco del Comune Capofila dott. Alfredo Barillari con nota n. 19617 del 10/12/2025, con il seguente O.d.G.:

1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Programmazione Fondo nazionale non autosufficienza 2021;
3. Verbale Assemblea dei Sindaci n. 16 del 17/09/2025. FNPS e FRPS. Richiesta assegnazione e liquidazione risorse alla Regione;
4. Presa d'atto stabilizzazione Funzionari E.Q. Specialisti in attività amministrative. Relazione Responsabile Ufficio di Piano. Autorizzazione integrazione oraria T.D.;
5. Assistenti sociali. Relazione Responsabile Ufficio di Piano. Autorizzazione integrazione oraria T.D.;
6. Proroga Funzionari E.Q. Specialisti in attività contabili e Specialista in attività amministrative/contabili;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) Alfredo Barillari     | Sindaco del Comune di Serra San Bruno;       |
| 2) Raffaele Scaturchio   | Sindaco del Comune di Dasà;                  |
| 3) Antonino Di Bella     | Sindaco del Comune di Dinami;                |
| 4) Francesco Fazio       | Sindaco del Comune di Fabrizia;              |
| 5) Vincenzo Caruso       | Sindaco del Comune di Pizzoni;               |
| 6) Sergio Cannatelli     | Sindaco del Comune di Soriano;               |
| 7) Maria Grazia Mazzotta | Sindaco del Comune di Vallelonga;            |
| 8) Vincenzo Massa        | Sindaco del Comune di Vazzano;               |
| 9) Irene Condina         | Delegato del Sindaco del Comune di Mongiana; |
| 10) Paola Maria L. Vono  | Delegato del Sindaco del Comune di Simbario  |

Sono assenti i Comuni di Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Gerocarne, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Soriano Calabro e Spadola.

Sono presenti il dott. Salvatore Sibio, Responsabile dell'Ufficio di Piano, la dott.ssa Rosaria Malvaso, Assistente Sociale dell'Ufficio di Piano con funzioni di segretario verbalizzante ed il dott. Biagio La Rizza, Funzionario E.Q. dell'Ufficio di Piano.

Presiede la seduta il dottor Alfredo Barillari, Sindaco del Comune Capofila di Serra San Bruno, che, dopo aver constatato la presenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta.

Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno introduce il quinto punto all'ordine del giorno. Sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalle Assistenti sociali e propone l'integrazione oraria, a tempo determinato, fino alla concorrenza delle 36 ore settimanali.



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

---

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano espone la sua relazione ribadendo il ruolo delle Assistenti sociali soprattutto in relazione ai Progetti di vita, alle prese in carico e agli adempimenti relativi all'Assegno di Inclusione.

Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno propone di dare l'indirizzo affinché si proceda all'integrazione oraria, a tempo determinato, fino alla concorrenza delle 36 ore settimanali per l'anno 2026.

La proposta viene approvata all'unanimità.

## L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Vista la discussione che precede;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto che la Regione Calabria ha approvato la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" in attuazione della legge n. 328/2000, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;

Vista la D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 32 del 9 febbraio 2016 e n. 365 del 27 settembre 2016, concernente la "Ridefinizione degli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema di offerta per la gestione dei Servizi socio-assistenziali" e l'approvazione dell'elenco degli Ambiti territoriali sociali;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "riorganizzazione dell'assetto istituzionali del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

Vista la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno del 14/12/2022;

Visto il Piano di Zona approvato con Decreto dirigenziale n. 7057 del 29/06/2022 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato sul Burc n. 123 del 30/06/2022;

Visto il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano del 14/12/2022;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che intervenendo nella determinazione della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) individua e destina specifiche risorse finalizzate al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e rilevato che dette risorse hanno carattere di stabilità con andamento in aumento nel tempo;



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

---

Dato atto che le suddette risorse sono da intendersi a specifica destinazione in relazione alle finalità cui le stesse sono dirette, includendosi a pieno titolo la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di figure specifiche nell'ambito dei servizi sociali e che l'utilizzo della spesa è soggetto a monitoraggio annuale attraverso il SOSE;

Precisato, altresì, che le somme risultanti non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di esercizio di cui al medesimo terzo periodo del citato comma 449, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, comma 797 e seguenti della Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), con cui è stato introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definitivo da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno n. 21 del 27.06.2022 con cui tutti i Comuni facenti parte dell'ATS di Serra San Bruno si sono impegnati a destinare in maniera stabile la rispettiva quota del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in favore del Comune capofila al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale e le attività dell'Ufficio di Piano;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale Serra San Bruno n. 28 del 14.12.2022 con il quale, in esecuzione della di quanto definito con il precedente Verbale 21/2022 e in ossequio all'art. 1, comma 797 e seguenti della Legge 178/2020, sono state approvate le Linee guida e le direttive per la stabilizzazione delle Assistenti sociali con utilizzo delle risorse di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 cui i comuni si sono impegnati a trasferire per detta finalità in favore del Comune capofila;

Precisato che:

- il fondo di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinques della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per espressa previsione della medesima disposizione legislativa è destinata ai comuni, "quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500";

- al suddetto fondo vengono complessivamente destinati 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030 e quindi con andamento incrementale fino a regime;



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

---

Visto l'art. 21-bis del Decreto Legge 10.08.2023, n. 104, convertito con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) recante "Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio" il quale testualmente recita:

1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;

Rilevato che l'art. 20, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i. stabilisce:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

Rilevato che sono comunque esclusi dalla fattispecie di cui all'art. 75, cc. 1-2, sopra citato, per quanto compete agli enti locali:

- i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali;
- il servizio prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la propria Determinazione n. 376 del 27/12/2023 recante "Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, c. 1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75";

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno n. 43 del 18/12/2024 con il quale è stato autorizzato il Responsabile dell'Ufficio di piano ad integrare il monte orario delle assistenti sociali già stabilizzare al 50% nella misura minima utile a raggiungere alla data del 31/12/2024 i Leps di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti;



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

---

Vista la Determinazione n. 504 del 31/12/2024 recante “Verbale Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno n. 43 del 18/12/2024. Attuazione. Integrazione monte orario delle Assistenti sociali già stabilizzate al 50%”;

Vista la Determinazione n. 87 del 19/02/2025 recante “Rettifica Determinazione n. 504 del 31/12/2024. Integrazione monte orario delle Assistenti sociali già stabilizzate al 50% fino a 22 ore settimanali”;

Considerato che:

- l’art. 1 comma 386 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” al fine di garantire l’attuazione di un Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale con cadenza triennale, che persegua il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali e per promuovere il contrasto alla povertà in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
- a livello nazionale, dopo la sperimentazione del “Sostegno per l’inclusione Attiva” (SIA) di cui al Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, è stata introdotta una misura unica, universale di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione “REI”, come previsto dal decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, articolata nell’erogazione di un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, subordinata all’adesione ad un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;
- il sopracitato decreto legislativo n. 147/2017 prevede che venga elaborato, a livello nazionale, un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di durata triennale con eventuali aggiornamenti annuali, che si configuri quale strumento di programmazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
- l’art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo stabilisce che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del D.lgs 147/2017, le risorse del Fondo di povertà siano attribuite agli Ambiti Territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi per l’accesso, la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, che includono: segretariato sociale, servizio sociale professionale, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione culturale, servizio di pronto intervento sociale;
- l’art. 7, comma 3, del D.lgs 147/2017, modificato dal Decreto legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 marzo 2019 n. 26, dispone che gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo di Povertà attribuita agli Ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;
- con Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 è stato approvato il primo “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” relativo al triennio 2018-2020, che rappresenta l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo povertà;



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

---

- con decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 marzo 2019 n. 26, è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di Cittadinanza (RdC) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, favorendo il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche di sostegno economico e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione;
- il reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili e, nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale che assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc;

Preso atto che con il citato Decreto:

- è stato adottato, ai sensi dell’articolo 2, il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021;
- si è provveduto, ai sensi dell’articolo 3 comma 2, alla ripartizione delle risorse finanziarie a valere sulla cosiddetta quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per il triennio 2021-2023;

Visto il Decreto della Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare n. 13331 del 24/09/2024 recante “Fondo Nazionale Lotta alla Povertà – Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di Riparto del Fondo Povertà 2021/2023 ed approvazione Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà – Presa d’atto della tabella di riparto fondo anno 2023 e conferma degli indicatori di riparto” con il quale è stata assegnata all’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno la somma complessiva di 410.056,73 euro;

Viste le Linee guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo di Povertà – Annualità 2022 e 2023;

Vista la nota n. 1033 del 19/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante “Beneficiari degli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà. Ulteriori indicazioni valide dal 1° gennaio 2024”;

Considerato, in particolare, che secondo le Linee guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo di Povertà – Annualità 2022 e 2023, le risorse della QSFP sono destinate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale;
- Rafforzamento degli interventi di inclusione (valutazione multidimensionale e attivazione dei servizi e sostegni nel Patto per l’Inclusione Sociale, tra i quali il Pronto Intervento sociale);
- Segretariato sociale/servizi per l’accesso;



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SERRA SAN BRUNO

---

- Sistemi informativi;
- Progetti Utili alla Collettività (PUC) e attività di volontariato, a titolarità degli enti del terzo settore (ETS), definite d'intesa con i Comuni;

Considerato che l'Ambito territoriale intende utilizzare il Fondo di Povertà 2023 nel pieno rispetto delle Linee guida e, nello specifico, per la prosecuzione delle attività delle Assistenti sociali (integrazione oraria) e dei Funzionari E.Q. (Istruttori amministrativi, Istruttori contabili e Istruttori amministrativi-contabili) per il Pronto intervento sociale e per sostenere i costi derivanti dai Progetti Utili alla Collettività;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 17/09/2025;

Visti PAL relativi alla Programmazione del Fondi di Povertà della annualità precedenti;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) che la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
  - 2) di dare indirizzo al Responsabile dell'Ufficio di Piano affinché si proceda all'integrazione oraria, a tempo determinato, fino alla concorrenza delle 36 ore settimanali per le Assistenti sociali per l'anno 2026;
  - 3) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio di Piano agli adempimenti conseguenti.
- La seduta si conclude alle ore 16.15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosaria Malvaso

IL PRESIDENTE

Dott. Alfredo Barillari

